Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 — Roma - Martedì, 12 aprile — Numero 86

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 16
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 18
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna e
Altri avvisi . . . . » 0,50 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 20 — nel Regno cent. 25 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa di bollo di centesimi cinque o dieci prescritta dall'art, 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

AVVISO
di spedizione di atti del Governo

Si rende noto a tutti gli Uffici ammessi alla gratuita distribuzione che si è ora ultimata la spedizione degli atti del Governo in fogli sciolti del 1920 dal n. 1201 al n. 1500 — più i numeri 1504 — 1510 — 1512 — 1513 — 1514 — 1515 — 1517 — 1522 — 1523 — 1524 — 1547 — 1582 — 1597 — 1644 — 1654 — 1657 — 1673 — 1821 — che per ragioni di stampa vengono allegati ai decreti di questa spedizione; meno i numeri 1208 — 1210 — 1211 — 1218 — 1219 — 1223 — 1224 — 1225 — 1240 — 1246 — 1249 — 1261 — 1264 — 1269 — 1327 — 1331 — 1332 — 1336 — 1337 spediti precedentemente e meno ancora i numeri 1202 — 1203 — 1204 — 1205 — 1206 — 1213 — 1214 — 1215 — 1216 — 1217 — 1227 — 1228 — 1229 — 1238 — 1239 — 1242 — 1243 — 1247 — 1252 — 1254 — 1259 — 1260 — 1272 — 1273 — 1276 — 1277 — 1292 — 1302 — 1303 — 1304 — 1305 — 1306 — 1310 — 1321 — 1323 — 1330 — 1333 — 1334 — 1353 — 1354 — 1355 — 1358 — 1369 — 1370 — 1371 — 1372 — 1373 — 1374 — 1375 — 1376 — 1377 — 1378 — 1379 — 1390 — 1391 — 1392 — 1399 — 1400 — 1401 — 1402 — 1403 — 1404 — 1406 — 1407 — 1408 — 1409 — 1410 — 1411 — 1420 — 1421 — 1124 — 1425 — 1426 — 1433 — 1434 — 1436 — 1445 — 1455 — 1458 — 1467 — 1470 — 1471 — 1472 — 1478 — 1488 — 1497 — 1498 che per disposizione del Ministero della giustizia e per gli affari del culto, non si distribuiscono in fogli sciolti, ma vengono soltanto inseriti in sunto nella Raccolta ufficiale a volumi.

Gli eventuali reclami per il mancato recapito dei medesimi dovranno essere diretti al Regio ufficio gestione e vendita delle leggi e decreti, in Roma, via Giulia, n. 52, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta la disposizione dell'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che, scorso detto termine, essi non saranno più accolti.

Ad evitare inutile corrispondenza si fa presente che le preture non hanno diritto alla gratuita distribuzione degli atti di Governo in fogli sciolti.

Legge 7 aprile 1921, n. 367, *relativa al riordinamento del personale dei farmacisti militari.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Riordinamento del personale dei farmacisti militari.

Art. 1.

L'istituzione dei farmacisti militari, impiegati civili, è abolita.

Art. 2.

Sono istituiti gli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente, i quali fanno parte del corpo sanitario militare, costituendo il ruolo degli ufficiali chimici farmacisti effettivi.

Detto ruolo sarà formato dai provenienti dal ruolo soppresso di cui all'articolo precedente, e verrà completato mediante concorsi indetti fra i laureati in chimica e farmacia e i diplomati in farmacia forniti anche di laurea in chimica pura, secondo le modalità che saranno prossimamente stabilite da apposito regolamento.

Art. 3.

Gli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente fanno parte del R. esercito permanente e sono ad essi applicabili tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico, quello amministrativo, il trattamento economico, la posizione di servizio ausiliario, di ausiliaria speciale, di riserva e di pensione degli ufficiali effettivi del corpo sanitario.

L'avanzamento sarà regolato dalle stesse modalità vigenti per gli ufficiali medici, nel senso che i gradi superiori di maggiore, tenente colonnello, colonnello saranno coperti esclusivamente con promozioni a scelta; mentre saranno coperti mediante esame a scelta e di anzianità solo i gradi fino a quello di capitano incluso.

Il titolo di libera docenza in chimica o in materie affini, che abbiano interesse pratico per il servizio farmaceutico militare, esenta dall'obbligo dell'esame di anzianità.

Le Commissioni esaminatrici per gli esami di avanzamento saranno di volta in volta nominate dal Ministero della guerra e risulteranno così composte:

Direttore capo di sanità militare, presidente.

Colonnello chimico, farmacista, membro.

Due professori ordinari di chimica designati dalle Facoltà di scienze delle RR. Università del Regno, membri.

Un ufficiale superiore insegnante nella scuola di applicazione di sanità militare membro.

Un ufficiale del corpo sanitario designato dal direttore capo di sanità militare, segretario.

Nel caso in cui sia vacante il posto del colonnello chimico farmacista, questi verrà sostituito ad ogni effetto dall'ufficiale superiore chimico farmacista più anziano inscritto nel ruolo che non risulti legalmente impedito.

Art. 4.

Agli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente spetta una indennità, per servizio speciale, annua di lire millecinquecento. Essa sarà egualmente corrisposta agli ufficiali chimici farmacisti di complemento e di milizia territoriale, in ragione del servizio effettivamente prestato.

Art. 5.

I limiti di età per la cessazione dal servizio attivo permanente sono quelli stabiliti nella seguente tabella:

Colonnello anni 60.
Tenente colonnello id. 58.
Maggiore id. 56.
Capitano id. 53.

Art. 6.

Agli effetti del collocamento nei quadri di classificazione degli stipendi oltre al numero di anni di servizio prestato dalla data di nomina a farmacista di complemento verranno computati come utili tre anni per i laureati in chimica e due anni per i diplomati in farmacia.

Agli effetti del collocamento in posizione di servizio ausiliario o di riposo saranno computati come servizio effettivamente prestato cinque anni per i laureati in chimica e quattro anni per i diplomati in farmacia.

Art. 7.

Il ruolo organico degli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente, è il seguente:

Colonnello 1.
Tenente colonnello 1.
Maggiori 25.
Capitani 35.
Tenenti 30.
Totale 92.

Non sono compresi gli ufficiali chimici farmacisti che sono portati nel quadro organico del R. corpo di truppe coloniali e quelli fuori ruolo.

I farmacisti civili, che eventualmente vengano a costituire il ruolo provvisorio di cui all'art. 10 della presente legge, saranno considerati come impiegati civili, e pertanto verranno ad essi applicate tutte le disposizioni che regolano lo stato giuridico, quello amministrativo, il trattamento economico, di congedo e di pensione degli impiegati civili dipendenti dal Ministero della guerra.

Il detto ruolo provvisorio dei farmacisti civili sarà del tutto distinto e indipendente, anche per l'avanzamento, da quello degli ufficiali chimici farmacisti.

Soltanto nell'indire i concorsi di ammissione a tenente chimico farmacista dovrà osservarsi che il totale dei posti da porre a concorso rappresenti la differenza fra il numero complessivo dei tenenti e il numero complessivo dei farmacisti civili, in modo che il totale risultante dagli ufficiali chimici farmacisti e dai farmacisti civili compresi nel ruolo transitorio e distinto, non superi 92.

Art. 8.

Per quanto si riferisce agli ufficiali chimici farmacisti, e salvo quanto è transitoriamente disposto all'art. 11, ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.

Disposizioni transitorie.

Art. 9.

Coloro che alla data dell'applicazione della legge presente fanno parte del ruolo dei farmacisti militari effettivi verranno transitati, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente e a norma dei precedenti articoli, nel ruolo degli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente come è appresso indicato:

chimico farmacista ispettore, colonnello;
chimico farmacista direttore, tenente colonnello;
farmacisti capi, maggiori;
farmacisti, capitani e tenenti.

Art. 10.

I farmacisti militari effettivi inscritti nel ruolo degli ufficiali di complemento farmacisti saranno senz'altro inscritti nel ruolo degli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente, rivestendovi il grado determinato, secondo l'articolo precedente, dall'attuale loro assimilazione e cessando contemporaneamente dall'appartenere al ruolo di complemento.

I farmacisti militari che non hanno l'idoneità fisica per la nomina ad ufficiale, comprovata dai Collegi medici di primo grado o in appello dalle Commissioni sanitarie militari di appello, saranno con-

siderati come fuori del ruolo di cui all'articolo 7 e costituiranno un ruolo provvisorio.

Coloro che alla data della pubblicazione della presente legge sono colpiti dai limiti di età di cui all'art. 5, e coloro che non desiderano essere transitati nel ruolo degli ufficiali chimici-farmacisti in servizio attivo permanente potranno optare per il detto ruolo provvisorio entro due mesi dalla data della presente legge.

In tale ruolo provvisorio non potranno rimanere oltre il 60° anno di età raggiungendovi al massimo il grado di assimilazione a maggiore, tranne che avessero già un grado assimilato superiore, nel qual caso lo conserveranno, ma senza ulteriore promozione e senza potere egualmente superare l'accennato limite di età. Ai farmacisti compresi in tal ruolo provvisorio spetterà il trattamento economico di cui al R. decreto n. 562 del 29 aprile 1920, e quello di pensione stabilito per gli impiegati civili e varranno per essi le norme del regolamento approvato col R. decreto n. 1326 del 6 ottobre 1911 in quanto applicabili.

Art. 11.

I posti vacanti nei singoli gradi del ruolo organico dei farmacisti militari effettivi, trasformato per quanto è disposto nell'articolo 7 in quello degli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente saranno fino alla pubblicazione del nuovo regolamento per gli ufficiali chimici farmacisti in servizio attivo permanente coperti secondo le norme stabilite per le ammissioni e per l'avanzamento dal R. decreto n. 1323 del 6 ottobre 1911.

Art. 12.

La presente legge andrà in vigore a tutti gli effetti dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

RODINÒ — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Legge 7 aprile 1921, n. 372, *che autorizza la maggiore spesa di L. 2,800,000 per il completamento dei lavori di costruzione e sistemazione per l'arredamento del palazzo di giustizia* (*Castel Capuano*) *in Napoli.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue;

Articolo unico.

In aggiunta alla somma di L. 950.000, stabilita nell'art. 5 della legge 12 marzo 1911, n 258, è autorizzata la ulteriore spesa di L. 2.800.000 per il completamento dei lavori di costruzione e sistemazione e per l'arredamento del palazzo di giustizia (Castel Capuano) in Napoli.

Tale maggiore somma sarà inscritta nella parte straordinaria del bilancio passivo del Ministero della giustizia e degli affari di culto è ripartita in quattro esercizi finanziari, a cominciare da quello per l'anno 1921-922 in quota eguale di L. 700.000 per ogni esercizio.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

FERA — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 25 marzo 1921, n. 329, *che modifica l'articolo 4 del R. decreto 9 dicembre 1920, n. 1826, circa il conferimento dei posti di applicato presso gli uffici del registro e delle ipoteche.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 9 dicembre 1920, n. 1826, col quale, tra l'altro si provvede al conferimento di posti di applicato nel ruolo dell'Amministrazione provinciale del registro, vacante al momento dell'attuazione della tabella *A* annessa al decreto stesso;

Ritenuta la urgente necessità di procedere al conferimento di tutti i detti posti;

Considerato che a ciò è di ostacolo la condizione imposta per gli avventizi col numero 2° dell'art. 4 del citato decreto, di avere prestato servizio da almeno 18 mesi presso gli uffici del registro e delle ipoteche, e che pertanto conviene eliminarla;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze di concerto col ministro del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al numero 2° dell'art. 4 del decreto Reale 9 dicembre 1920, n. 1826, è sostituito il seguente:

« 2° - Agli avventizi in servizio presso gli uffici del registro e delle ipoteche ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

FACTA.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 6 marzo 1921, n. 333, ***che modifica quello 13 febbraio 1921, n. 121, nei riguardi della denominazione dell'Ufficio del genio civile, a cui venne a suo tempo affidata l'esecuzione dei lavori per la costruzione della città universitaria nella capitale.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 13 febbraio 1921, n. 121, col quale i lavori per la costruzione della città universitaria nella capitale sono stati affidati, a decorrere dal 1° marzo successivo, all'« ufficio del genio civile per le opere edilizie della città e provincia di Roma »;

Visto il Nostro decreto 6 ottobre 1919, n. 1927, con cui la denominazione dell'ufficio anzidetto venne mutata in quella di « ufficio speciale per gli edifici governativi in Roma »;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nel citato Nostro decreto 13 febbraio 1921, n. 121, la denominazione « ufficio del genio civile per le opere edilizie della città e provincia di Roma » è rettificata « ufficio speciale per gli edifici governativi in Roma ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

PEANO.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA

Regio decreto 20 marzo 1921, n. 352, ***che assegna rispettivamente il nome di « Balipedio Paolo Cottrau » e « Balipedio Gregorio Ronca » ai balipedi della R. marina situati nella località la Castagna, presso Spezia ed a Viareggio.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto del 23 settembre 1869, che stabilisce l'ordinamento del poligono di tiro di Viareggio;

Visto l'art. 1 del R. decreto n. 270 in data 9 marzo 1911, che instituisce il balipedio nella località detta la Castagna, presso Spezia;

Considerato che i compianti vice ammiraglio Paolo Cottrau e capitano di vascello Gregorio Ronca hanno portato eminente contributo all'ordinamento ed al progresso delle nostre armi navali, nonchè allo studio dei metodi concernenti l'impiego delle medesime, così da meritare un tangibile segno di gratitudine e di ricordo ora che la R. marina durante la grande guerra ha di quell'opera raccolti i frutti;

Sulla proposta del Nostro ministro della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A datare dal primo aprile 1921 i balipedi della R. marina situati nella località detta la Castagna presso Spezia ed a Viareggio, assumeranno rispettivamente i nomi di « Balipedio Paolo Cottrau » e « Balipedio Gregorio Ronca ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1921.

VITTORIO EMANUELE.

SECHI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 30 gennaio 1921, n. 356, ***che sospende per l'anno 1921 il bando degli esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia nelle RR. scuole tecniche e normali.***

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 8 luglio 1888, n. 5678, col quale, venne approvato il regolamento generale per gli esami di abilitazione all'insegnamento di alcune materie nelle scuole medie e normali;

Ritenuto che è allo studio presso i competenti corpi consultivi una riforma di tutti gli ordinamenti relativi ai titoli di abilitazione all'insegnamento nelle predette scuole medie e normali, e che appare opportuno quindi sospendere il bando degli esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia in attesa della riforma in corso;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È sospeso per l'anno 1921 il bando degli esami di abilitazione all'insegnamento della calligrafia nelle scuole tecniche e normali, previsto dall'art 25 e seguenti del regolamento approvato con R decreto 8 luglio 1888, n 5678.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 gennaio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

CROCE.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.